

CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



2/2025

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera

EDITORIAL ADVISORY BOARD

María Acale Sánchez, Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Aranguena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Marcello Daniele, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Alessandra Galluccio, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascurain Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Vincenzo Maiello, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2025 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “*Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal’s abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication’s minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>TAVOLA ROTONDA: MATERIA PENALE E NE BIS IN IDEM</p> <p>MESA REDONDA: MATERIA PENAL Y NE BIS IN IDEM</p> <p>ROUNDTABLE: CRIMINAL MATTERS AND NE BIS IN IDEM</p>	<hr/> <p>Materia penale e ne bis in idem: un'introduzione 1</p> <p><i>Materia penal y ne bis in idem: una introducción</i></p> <p><i>Matière Pénale and Ne Bis in Idem: An Introduction</i></p> <p>Antonio Gullo</p> <hr/> <p>I criteri Engel alla prova della prassi interna 14</p> <p><i>Los criterios Engel a prueba por la práctica interna</i></p> <p><i>The Engel Criteria Put to the Test of Domestic Practice</i></p> <p>Luca Maserà</p> <hr/> <p>Doppio binario sanzionatorio: lunga vita o destino segnato? 30</p> <p><i>Doble vía sancionadora: ¿larga vida o destino sellado?</i></p> <p><i>Double-Track Punitive Regime: Long Live or Sealed Fate?</i></p> <p>Andrea Francesco Tripodi</p> <hr/> <p>I doppi binari punitivi nel prisma del ne bis in idem processuale 42</p> <p><i>Los doble vías punitivas bajo el prisma del ne bis in idem procesal</i></p> <p><i>Punitive Dual-Track Systems through the Lens of Procedural Ne Bis in Idem</i></p> <p>Paolo Troisi</p> <hr/>
<p>QUESTIONI DI PARTE GENERALE</p> <p>CUESTIONES DE LA PARTE GENERAL</p> <p>GENERAL PART ISSUES</p>	<hr/> <p>L'agente modello, alla prova della giurisprudenza 66</p> <p><i>El modelo de agente, a prueba de jurisprudencia</i></p> <p><i>The Model Agent, to the Test of Jurisprudence</i></p> <p>Gian Paolo Demuro</p>

<p>DIRITTO PENALE TRIBUTARIO</p> <p><i>DERECHO PENAL TRIBUTARIO</i></p> <p><i>TAX CRIMINAL LAW</i></p>	<hr/> <p>Il restyling del delitto di indebita compensazione ad opera del D.lgs. n. 87/2024 nel segno di un'opinabile continuità con il diritto vivente</p> <p><i>La reforma del delito de compensación indebida por el decreto legislativo nº 87/2024: una controversial continuidad con el derecho viviente</i></p> <p><i>The Reform of the Offence of Improper Tax Offset by Legislative Decree No. 87/2024: A Controversial Continuity with Established Case Law</i></p> <p>Filippo Bellagamba</p>	<p>93</p>
<p>UNO SGUARDO OLTRE FRONTIERA</p> <p><i>UNA MIRADA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS</i></p> <p><i>A LOOK BEYOND BORDERS</i></p>	<hr/> <p>Resistenza armata o terrorismo internazionale?</p> <p><i>¿Resistencia armada o terrorismo internacional?</i></p> <p><i>Armed Resistance or International Terrorism?</i></p> <p>Maria Crippa, Lavinia Parsi</p> <hr/> <p>¿Las fuentes del derecho afgano legitiman los episodios de violencia de género?</p> <p><i>Le fonti del diritto afgano legittimano gli episodi di violenza di genere?</i></p> <p><i>Do the Sources of Afghan Law Legitimize Episodes of Gender-Based Violence?</i></p> <p>Maria Michela Lombardo</p>	<p>108</p> <p>129</p>

TAVOLA ROTONDA: MATERIA PENALE E *NE BIS IN IDEM*
MESA REDONDA: *MATERIA PENAL* Y *NE BIS IN IDEM*
ROUNDTABLE: *CRIMINAL MATTERS* AND *NE BIS IN IDEM*

- 1 **Materia penale e *ne bis in idem*: un'introduzione**
Materia penal y ne bis in idem: una introducción
Matière Pénale and Ne Bis in Idem: An Introduction
Antonio Gullo
- 14 **I criteri *Engel* alla prova della prassi interna**
Los criterios Engel a prueba por la práctica interna
The Engel Criteria Put to the Test of Domestic Practice
Luca Maserà
- 30 **Doppio binario sanzionatorio: lunga vita o destino segnato?**
Doble vía sancionadora: ¿larga vida o destino sellado?
Double-Track Punitive Regime: Long Live or Sealed Fate?
Andrea Francesco Tripodi
- 42 **I doppi binari punitivi nel prisma del *ne bis in idem* processuale**
Los doble vías punitivas bajo el prisma del ne bis in idem procesal
Punitive Dual-Track Systems through the Lens of Procedural Ne Bis in Idem
Paolo Troisi

Materia penale e *ne bis in idem*: un'introduzione*

Materia penal y ne bis in idem: una introducción

Matière Pénale and Ne Bis in Idem: An Introduction

ANTONIO GULLO

Ordinario di Diritto penale presso l'Università Luiss "Guido Carli"
agullo@luiss.it

NOZIONE DI MATERIA PENALE,
NE BIS IN IDEM, PROPORZIONALITÀ

NOCIÓN DE MATERIA PENAL,
NE BIS IN IDEM, PROPORCIONALIDAD

NOTION OF MATIÈRE PÉNALE,
NE BIS IN IDEM, PROPORTIONALITY

ABSTRACTS

È noto che l'emersione della *matière pénale*, quale categoria autonoma di derivazione sovranazionale, ha condotto a una estensione delle garanzie penalistiche anche a illeciti aventi formalmente natura diversa. In questo percorso evolutivo, un approfondimento circa la compatibilità con i diritti fondamentali si è imposto anche per i sistemi a doppio binario, fortemente indiziati di violare il *ne bis in idem*. Il contributo, introduttivo alle relazioni presentate in occasione della tavola rotonda organizzata nell'ambito del master LUISS in diritto penale d'impresa, si propone quindi di analizzare brevemente le tappe di tale dibattito, adottando la necessaria prospettiva della materia penale e ripercorrendo i temi trattati nei diversi interventi. Sulla scia del primo saggio, ci si concentra quindi sull'assorbente rilevanza assunta dalla funzione della sanzione nella giurisprudenza costituzionale, illustrando come la Corte abbia impiegato il secondo criterio *Engel* per determinare, in senso restrittivo, l'appartenenza di misure afflittive alla materia penale. Prendendo poi le mosse dal secondo contributo, si analizza più da vicino l'evoluzione della giurisprudenza CEDU sul *ne bis in idem*, che almeno a partire da *A e B c. Norvegia* sembra aver spostato i termini della questione sulla proporzionalità complessiva della risposta sanzionatoria. Una rivitalizzazione del lato processuale della garanzia si ritrova invece nell'ultimo arresto della Corte costituzionale sulla questione, dal quale prende le mosse il terzo intervento qui pubblicato, che si concentra dunque sulle implicazioni del diritto all'unicità della persecuzione anche in una prospettiva infra-sistemica.

*I diversi contributi raccolti nella presente sezione riproducono le relazioni di una tavola rotonda organizzata nell'ambito del master LUISS in diritto penale dell'impresa.

Il presente contributo, in considerazione del proprio carattere introduttivo, in via eccezionale non è stato sottoposto a previa procedura di *peer review*.

Es bien sabido que la aparición de la *matière pénale* como categoría autónoma de origen supranacional ha conducido a una ampliación de las garantías penales también a infracciones que, formalmente, presentan una naturaleza diferente. En este proceso evolutivo, se ha impuesto igualmente un examen profundo de la compatibilidad de los sistemas de doble vía con los derechos fundamentales, dado que se sospecha fuertemente que estos sistemas puedan violar el principio de *ne bis in idem*. Este trabajo, que introduce las ponencias presentadas durante la mesa redonda organizada en el marco del Máster LUISS en Derecho Penal de la Empresa, pretende analizar brevemente las etapas de este debate, adoptando la perspectiva necesaria de la *materia penal* y retomando los temas tratados en las diferentes intervenciones. Siguiendo el enfoque del primer ensayo, se destaca la importancia que ha asumido la función de la sanción en la jurisprudencia constitucional, ilustrando cómo el Tribunal ha aplicado el segundo criterio de *Engel* para definir, de forma restrictiva, si una medida punitiva pertenece al ámbito penal. Partiendo del segundo aporte, se analiza más de cerca la evolución de la jurisprudencia del TEDH sobre el *ne bis in idem*, que al menos desde el caso *A y B contra Noruega* parece haber desplazado el eje del debate hacia la proporcionalidad global de la respuesta sancionadora. Finalmente, una revitalización del aspecto procesal de la garantía se encuentra en la más reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión, que constituye el punto de partida del tercer artículo aquí publicado, centrado en las implicaciones del derecho a no ser perseguido más de una vez, también en una perspectiva intra-sistemática.

It is well known that the emergence of *matière pénale* as an autonomous category of supranational origin has led to an extension of criminal law safeguards to offenses that formally have a different nature. In this evolutionary process, an in-depth examination of the compatibility of dual-track systems with fundamental rights has also become necessary, as such systems are strongly suspected of violating the *ne bis in idem* principle.

This contribution, which serves as an introduction to the presentations delivered during the roundtable organized within the LUISS Master's program in Corporate Criminal Law, aims to briefly analyze the key stages of this debate. It adopts the necessary perspective of *matière pénale*, revisiting the main topics addressed in the various presentations. Following the path laid by the first essay, the focus is placed on the central role that the function of the sanction has played in constitutional jurisprudence, illustrating how the Court has applied the second *Engel* criterion to restrictively define whether punitive measures fall within the scope of criminal law. Starting from the second contribution, the analysis then turns to the evolution of the ECtHR case law on *ne bis in idem*, which, at least since *A and B v. Norway*, seems to have shifted the focus of the debate to the overall proportionality of the punitive response. Lastly, the most recent ruling of the Constitutional Court revives the procedural dimension of the guarantee, forming the basis of the third essay presented here, which focuses on the implications of the right not to be tried or punished more than once, even within the internal structure of a single legal system.

SOMMARIO

1. L'impatto della *matière pénale* sui sistemi a doppio binario. – 2. Le stagioni del *ne bis in idem*. – 3. La proporzionalità della sanzione complessiva. – 4. La diversa tipizzazione delle fattispecie. Una possibile alternativa?

1.

L'impatto della *matière pénale* sui sistemi a doppio binario.

È noto che in vari ordinamenti europei si sia deciso di adottare come strumento di lotta a determinati fenomeni criminali un modello fondato sull'applicazione cumulativa di illeciti penali e amministrativi per il medesimo fatto¹. Simili sistemi, cd. a doppio binario, presentano indubbi vantaggi in una prospettiva repressiva, permettendo di irrogare in tempi rapidi una sanzione pecuniaria avvalendosi, ove necessario, di *Agencies* specializzate senza dover rinunciare a soddisfare il “bisogno di pena” in senso stretto. Non stupisce dunque che siano proliferati soprattutto nell'ambito della criminalità economica, in cui l'efficacia e la celerità della sanzione amministrativa sono indicate da tempo come fattori da tenere in conto nella costruzione di un efficiente modello di *enforcement*². Per rimanere entro i confini nazionali, sono esempi classici i settori finanziario e tributario – pur con le necessarie differenze³ – cui si è di recente aggiunta la materia dei beni culturali⁴. Non bisogna poi sottacere come siano possibili anche ulteriori convergenze di illeciti eterogenei sulla stessa offesa, pur non essendo concepite *ab initio* dal legislatore come parti di un sistema repressivo unitario⁵. Fintantoché la linea di demarcazione tra le due qualificazioni giuridiche poteva dirsi netta e ben definita, nessuno sembrava dubitare della legittimità del *dupliciter*, giustificata, in definitiva, dalla diversa natura degli illeciti⁶. Nel momento in cui il *nomen* ha cessato di essere determinante per individuare il confine tra i due apparati punitivi, si è invece inevitabilmente aperto un dibattito circa la conformità di simili scelte sanzionatorie alla Costituzione e alle Carte sovranazionali dei diritti. I contributi raccolti nella presente sezione, che costituiscono le relazioni svolte in occasione della tavola rotonda organizzata nell'ambito del master LUISS in diritto penale d'impresa, si misurano con il tema qui tratteggiato, spaziando dai contorni della materia penale allo statuto attuale dei doppi binari sanzionatori.

Si è infatti accennato come tali sistemi entrino in crisi con l'avvento della *matière pénale*, che rappresenta quindi il punto di partenza per una compiuta analisi del fenomeno. La ridefinizione dei confini operata dalla Corte EDU ha sollevato il tema delle garanzie da applicare alle sanzioni amministrative, tra cui, per quel che qui interessa, figura il principio del *ne bis in idem*. L'ampliamento dello spettro applicativo della Convenzione al di là dell'etichetta formale fornita dai singoli Stati nazionali è ormai di per sé divenuto un tema classico della giurisprudenza europea e del dibattito scientifico, nel quale si sono registrate negli anni posizioni differenziate. Specialmente in occasione degli interventi di depenalizzazione del secolo scorso – peraltro a cavallo del *leading case Engel c. Paesi Bassi*⁷ – ci si è interrogati spesso circa le garanzie penalistiche applicabili alla nuova figura generale di illecito amministrativo, con esiti alterni. A fronte di una tesi definita “classica” di sanzione punitiva unitaria⁸, autorevolissime opinioni si dicevano invece contrarie ad «appiattare la sanzione amministrativa [...] sulla falsariga della pena criminale»⁹ o comunque negavano che anche l'illecito non formalmente penale potesse trovare i suoi referenti costituzionali nelle stesse norme tradizionalmente riservate al diritto criminale¹⁰.

¹ Limitandoci agli studi monografici sul tema, v. MADIA (2020); PROCACCINO (2022a); RUGGIERO (2022); TRIPODI (2022); ESCOBAR VEAS (2023).

² PALIERO (1993), pp. 1021 ss.

³ Per tutti la distinzione di TRIPODI (2017), 1055 s. tra doppi binari “cumulativi” – come quello finanziario – e “alternativi”, come quello tributario.

⁴ A cui commento v. VISCONTI (2024); CARRARO (2024). Se *prima facie* può sembrare distonica la scelta di inquadrare anche i reati contro il patrimonio culturale nell'ambito di tale tipo di criminalità, la correlazione di tale categoria con i *white collar crimes* è da tempo approfondita in dottrina: v. per tutti VISCONTI (2023), p. 142.

⁵ Per una completa mappatura TRIPODI (2022), pp. 59 ss.

⁶ Argomentazione che ha resistito a lungo: v. ad esempio Cass. pen. Sez. III, 15 maggio 2014, n. 20266 in relazione al doppio binario tributario.

⁷ C. Eur. Dir. Uomo, 8 giugno 1976, ricorso n. 5100/71, *Engel e a. c. Paesi Bassi*

⁸ In relazione al primo intervento di depenalizzazione, v. NUVOLONE (1968), pp. 60 ss.

⁹ Così PALIERO, TRAVI (1989), p. 353, che più avanti (p. 371) definiscono addirittura “*rétro*” la tesi della “costituzionalizzazione”.

¹⁰ Rimane fondamentale in tal senso l'impostazione di BRICOLA (1974), pp. 14 ss. che negava l'applicabilità dell'art. 25 Cost. alle sanzioni amministrative, sostenendo che il principio di legalità per tale branca del diritto discendesse piuttosto dall'art. 23 Cost. al fine di evitare un

In tempi più recenti, la spinta sempre più propulsiva della giurisprudenza sovranazionale e l'avvento di sanzioni amministrative particolarmente afflittive – definite «di nuova generazione»¹¹ – ha per certi versi catalizzato il dibattito non più tanto sul *se* applicare o meno determinate garanzie quanto piuttosto sull'individuazione di un criterio che indicasse a *quali* illeciti esse dovessero applicarsi o anche *quanto* un medesimo principio potesse essere diversamente modulato a seconda della natura formale della violazione. È vero che il primo interrogativo potrebbe *prima facie* richiamare una questione già risolta con il già citato caso *Engel*. Non-dimeno, è noto che da tempo le Corti abbiano sviluppato una particolare predilezione per la funzione svolta dalla sanzione, generalmente ricondotta alla «*very nature of the offence*» di cui al secondo criterio della nota pronuncia¹², che sembra essere diventato l'unica bussola della Corte costituzionale nel «giudizio di penalità» di una sanzione¹³. Il «recepimento» dei criteri della nota pronuncia della Corte EDU da parte del giudice delle leggi è dunque il primo dei temi qui preso in considerazione¹⁴, attraverso l'analisi di due sentenze recenti che si confrontano con la questione. Così, in tema di revoca di prestazioni sociali per soggetti condannati per gravi reati (anche ove la loro commissione sia stata precedente all'entrata in vigore della disposizione), la prevalente funzione *riparatoria* riconosciuta dai giudici costituzionali è stata determinante per non includere le misure in questione nel perimetro della materia penale, con la conseguente esclusione del divieto di irretroattività di norme sfavorevoli¹⁵. Allo stesso modo, in tema di stupefacenti, la finalità *preventiva* delle misure afflittive ha permesso di collocare l'illecito oggetto di scrutinio al di fuori dei confini della materia penale, con conseguente disapplicazione del relativo statuto di garanzia¹⁶. Rimanendo dunque attratti nell'orbita della *matière pénale* solo gli illeciti *punitivi*, il «peso» da assegnare anche agli altri criteri *Engel* (in particolar modo proprio al coefficiente di severità) resta ancora da definire, anche per evitare che, come prospettato, quella della finalità della sanzione possa diventare la nuova «truffa delle etichette» volta ad aggirare la portata sostanzialistica dell'impostazione sovranazionale¹⁷.

Quanto al secondo interrogativo, la graduabilità delle garanzie convenzionali è da tempo riconosciuta. Almeno dal caso *Jussila c. Finlandia*¹⁸, la distinzione tra *hard core of criminal law* e «semplice» *criminal law* – che richiama da vicino la ripartizione a noi più familiare tra *vetita quia mala* e *mala quia vetita* – permette di modulare diversamente il medesimo diritto fondamentale a seconda dell'appartenenza dell'illecito all'una o all'altra categoria, sfumando così non solo i contorni della materia penale ma gli stessi contenuti dei principi che si vorrebbe applicare. Tale impostazione, attualissima in tema di *ne bis in idem*¹⁹, si è rivelata particolarmente feconda in diverse occasioni, fornendo la base per espressioni ormai entrate a pieno titolo nel dibattito scientifico, come la materia penale «a cerchi concentrici» o «a geometria variabile»²⁰.

Il secondo contributo sviluppa dunque questo tema dal particolare angolo visuale dei cumuli sanzionatori, segnalando però come la prima pronuncia sul tema non abbia affatto aderito alla tesi della graduabilità²¹. La sentenza *Grande Stevens c. Italia* sembrava infatti aver proposto una bocciatura secca di simili sistemi in vigore nei Paesi Membri del Consiglio d'Europa²². In particolare, l'estensione anche alle sanzioni amministrative delle stesse garanzie riservate alla materia penale classica – e la lettura sostanziale della nozione di identità dei fatti

indebolimento delle garanzie penalistiche classiche. Per una ricostruzione completa del dibattito, cfr. MASERA (2018), pp. 159 ss.

¹¹ Così VIGANÒ (2020), p. 1811. In senso simile anche FOFFANI (2018), p. 249 che parla di sanzione «fungibile» a quella penale e MANACORDA (2022), p. 1676.

¹² Sul punto MASERA (2018), pp. 58 ss.; MAZZACUVA (2017), pp. 27 ss. Sottolinea però la necessità di porre l'accento anche sul contenuto della sanzione PALAZZO (2018), p. 10.

¹³ VIGANÒ (2020), p. 1791. Si tratta in realtà anch'essa di una posizione risalente: v. C. Eur. Dir. Uomo, 21 febbraio 1984, ricorso n. 8544/79, *Oztürk c. Germania* con nota di PALIERO (1985), che già sottolineava la portata fondamentale della pronuncia.

¹⁴ MASERA (2025) p. 2 ss. del dattiloscritto.

¹⁵ Corte. cost., 6 giugno 2023, con nota di MASERA (2023), che sviluppa poi in questa sezione ulteriori considerazioni: Id. (2025), pp. 14 ss. del dattiloscritto.

¹⁶ Corte cost., 14 giugno 2022, n. 148 con nota di MASERA (2022), i cui rilievi critici sono ampliati qui da Id. (2025), pp. 11 ss. del dattiloscritto.

¹⁷ MASERA (2025) p. 22 del dattiloscritto.

¹⁸ C. Eur. Dir. Uomo, 23 novembre 2006, ricorso n. 73053/01, *Jussila c. Finlandia*. Per osservazioni sul punto, v. MASERA (2018), pp. 47 ss.

¹⁹ Utilizza proprio il dibattito sul *ne bis in idem* quale esemplificazione della «geometria variabile» della *matière pénale*, MAZZACUVA (2017), pp. 339 s.

²⁰ Le espressioni sono, rispettivamente, di VIGANÒ (2017), p. 20 – e poi ripresa da MANES (2017), p. 1004 in diversa accezione – e MAZZACUVA (2017). Per un'analisi puntuale delle tre teorie, si rinvia ancora una volta a MASERA (2018), pp. 186 ss.

²¹ TRIPODI (2025), p. 2 del dattiloscritto.

²² C. Eur. Dir. Uomo, 4 marzo 2014, ricorso n. 18640/10, *Grande Stevens e altri c. Italia*, su cui *ex multis* TRIPODI (2014); VIGANÒ (2014); D'ALESSANDRO (2014), pp. 614 ss.

su cui convergono gli illeciti²³ – erano sembrate da sole sufficienti a scardinare l'intero impianto repressivo, senza che fossero ammissibili modulazioni del *ne bis in idem* o necessari ulteriori accertamenti²⁴. Se dunque è vero che i doppi binari sanzionatori sembrano oggi essersi in parte ripresi dalla crisi provocata da questi due fattori, la loro prova di resistenza al principio citato non si è ancora del tutto conclusa.

2. Le stagioni del *ne bis in idem*.

Nel periodo tra *Grande Stevens* e il successivo *leading case A e B c. Norvegia*, si è assistito alla “massima espansione” del *ne bis in idem*, che alcuni autori hanno indicato come il fortunato “vertice” di una parabola la cui direttrice sarebbe poi tornata a scendere²⁵. In quella pur breve finestra temporale, in particolare, sono state tentate diverse strade dai giudici nazionali per porre rimedio alle ritenute violazioni della garanzia: dalle questioni di legittimità costituzionale²⁶, al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia²⁷, fino a un'interpretazione convenzionalmente orientata dell'art. 649 c.p.p., tale da estenderne l'ambito applicativo anche ai procedimenti amministrativi²⁸. La rinnovata sensibilità al tema non ha però avuto il tempo di maturare pienamente. Se una parte delle soluzioni proposte sono state fin da subito bocciate dalla giurisprudenza di legittimità o costituzionale, per altre la decisione definitiva è arrivata dopo l'accennato *revirement* della Corte EDU. Ad appena due anni dalla sentenza *Grande Stevens*, la Grande Camera ha infatti, come noto, ammesso una limitazione del principio nell'ambito dei doppi binari, escludendo che al mero verificarsi delle condizioni sopra menzionate consegua sistematicamente la violazione del principio²⁹. Al contrario, la preclusione tipica del giudicato è stata in queste ipotesi subordinata anche all'esito negativo di un “test di connessione” sostanziale e temporale, composto a sua volta da diversi indici, tra i quali la proporzionalità complessiva della risposta sanzionatoria figura come quello più importante³⁰.

Non sorprende dunque che questa seconda “stagione” del *ne bis in idem* abbia privilegiato il lato sostanziale del diritto fondamentale³¹. Come infatti ben sottolineato nella seconda relazione³², i giudici nazionali, specialmente nel settore degli abusi di mercato, hanno utilizzato la duttilità di un simile giudizio per non ritenere in sé illegittimi i doppi binari, pur operando interpretazioni particolarmente di favore proprio in punto di commisurazione della pena al fine di rispettare il parametro indicato come maggiormente significativo³³.

Si tratta, indubbiamente, di una prospettiva diversa dalla netta preclusione processuale, tanto che, all'indomani della sentenza citata, si sono avanzate critiche proprio circa il possibile sfruttamento della *sufficiently close connection* per permettere le duplicazioni procedurali,

²³ Cfr. C. Eur. Dir. Uomo, 10 febbraio 2009, ricorso n. 1493/03, *Zolubukin c. Russia*.

²⁴ Un accertamento di questo tipo è stato felicemente riassunto nella semplice formula “uno più uno fa due” di TRIPODI (2014).

²⁵ L'immagine è di GAETA (2018), p. 17.

²⁶ Cfr. Cass. pen., Sez. V, ord. nn. 38/2015 e 52/2015, in materia di abusi di mercato, risolta poi in senso negativo, per il «carattere perplesso della motivazione» da Corte cost., 8 marzo 2016, n. 102. Nel settore tributario v. invece Trib. di Monza, ord. n. 236/2016 decisa però dopo la sentenza *A e B* da Corte cost., 24 gennaio 2018, n. 43, su cui v. pure APRILE (2018); TRIPODI (2018a).

²⁷ Il riferimento è, sempre in materia tributaria, all'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Trib. di Bergamo, 16 settembre 2015 poi decisa dalla nota sentenza della Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-524/15, *Menci*, dopo il *revirement* della Corte EDU.

²⁸ Cfr. Trib. Asti, n. 717/2015. Soluzione anch'essa bocciata dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. pen. Sez. III, 21 aprile 2016, n. 25815. Si trattava di una tesi sostenuta, tra gli altri, da TRIPODI (2014), par. 6; FLICK (2014), p. 14. *Contra* VIGANÒ (2016a), par. 9, che considerava da subito l'art. 649 c.p.p. non suscettibile di interpretazione convenzionalmente orientata suggerendo tuttavia un'applicazione diretta dell'art. 4 Protocollo 7 CEDU in virtù della sua natura *self-executing*. In senso simile anche GALANTINI (2015), p. 219.

²⁹ Riprendendo peraltro proprio la distinzione operata in *Jussila*: C. Eur. Dir. Uomo, 15 novembre 2016, ricorsi n. 24130/11 e 29758/11, *A e B c. Norvegia*, par. 133.

³⁰ C. Eur. Dir. Uomo, *A e B c. Norvegia*, par. 132. Sul punto, anche per la dovuta bibliografia, v. per tutti TRIPODI (2022), pp. 130 ss. Per un'analisi critica dei diversi indici, v. anche BIN (2020), pp. 114 ss. Si tratta di un'interpretazione avallata poi anche dalla CGUE: oltre al caso *Menci* citato, Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-537/16, *Garlsson Real Estate e a.*; C-596/16 e C-597/16, *Di Puma e Zecca*, su cui cfr. GALLUCCIO (2018); CONSULICH (2018). La stessa linea interpretativa è stata poi sposata anche dalla giurisprudenza costituzionale: oltre a Corte cost., 43/2018 citata, v. anche Corte cost., 24 ottobre 2019, n. 222, con nota di SCOLETTA (2019a).

³¹ Sulle differenze tra i due *ne bis in idem*, cfr. RANALDI, GAITO (2017). *Amplius* sull'attuale statuto del lato sostanziale del principio, limitandoci ai lavori monografici, SILVA (2018); BIN (2022a); GIACONA (2022); SCOLETTA (2023).

³² TRIPODI (2025), p. 6 s. del dattiloscritto.

³³ Per una prima applicazione, cfr. Cass. pen., Sez. III, 22 settembre 2017, n. 6993, annotata da TRIPODI (2018b) e BARON (2018). Con riferimento alle decisioni in materia di *market abuse*, *ex multis*, cfr. Cass. pen. Sez. V, 16 luglio 2018, n. 45829 con osservazioni di MUCCIARELLI (2018b); Cass. pen., Sez. V, 21 settembre 2018, n. 49869 con nota di MADIA (2019); Cass. pen., Sez. V, 15 aprile 2019, n. 39999 con commenti di BARON (2020) e PAGELLA (2020). Per un quadro generale, si rinvia sempre al lavoro monografico di TRIPODI (2022), pp. 200 ss. In merito alle manovre “disapplicative” della Cassazione nel settore degli abusi di mercato, v. di recente anche SCOLETTA (2024), pp. 314 ss.

segnando il punto di arresto dell'interpretazione evolutiva del principio³⁴. Se rimane innegabile che si tratti di una limitazione all'operatività della garanzia, è comunque necessario evidenziare come la giurisprudenza della Corte EDU si sia dimostrata in ogni caso particolarmente rigida, tanto che, almeno in materia economica, ha sempre ravvisato la violazione del *ne bis in idem* anche dopo l'avvento del test³⁵.

Una ri-valorizzazione della dimensione autenticamente processuale è stata invece da più parti colta nell'ultimo intervento della Corte costituzionale sul tema³⁶. Giudicando in radice illegittimo l'assetto sanzionatorio a doppio binario in materia di diritto d'autore – e svolgendo però in concreto il test di connessione – la Consulta ha infatti avuto modo di sottolineare come la *ratio* della garanzia sia *in primis* orientata alla protezione dell'individuo dal continuo contatto con l'apparato repressivo dello Stato, riprendendo in parte alcuni precedenti, tra cui il noto caso *Eternit*³⁷, che pure avevano rimarcato tale aspetto. In questa prospettiva si muove dunque l'ultimo contributo, che evidenzia le radici di garanzia processuale del principio, sottolineando come il diritto da tutelare sia quello all'unicità della persecuzione, “depurato” da improprie logiche sostanzialistiche³⁸. In quest'ottica, l'indagine si confronta dunque con le questioni rimaste irrisolte dalla giurisprudenza sovranazionale e costituzionale, come le possibili violazioni contingenti del test elaborato in *A e B* all'interno di un quadro normativo tutto sommato conforme alle indicazioni convenzionali o i rimedi da adottare nelle ipotesi di litispendenza³⁹.

3. La proporzionalità della sanzione complessiva.

Nonostante la richiamata crescente attenzione sul lato processuale, con riferimento ai cumuli punitivi, sembra che oggi la “carta vincente” sia rappresentata proprio dalla proporzionalità della sanzione “integrata”, che ha da più parti trovato traduzione positiva. In ordine cronologico, nel settore del *market abuse* è stata confezionata da tempo una norma che, al precipuo fine di assicurare la legittimità del doppio binario, impone al giudice che interviene per secondo di «tenere conto» delle misure punitive già irrogate nell'ambito del primo procedimento e limita l'esazione della sanzione pecuniaria alla quota eccedente quella già riscossa⁴⁰. È pur vero che si tratta di un giudizio di proporzione “aperto” e fondato su una formula elastica (“tener conto”), che ha infatti portato a interpretazioni tra loro molto eterogenee. Così, se è stato osservato come l'inciso possa essere letto come mero «criterio di apprezzamento per la concessione delle circostanze attenuanti generiche»⁴¹, una nota pronuncia del Tribunale di Milano ha deciso di scomputare dalla pena detentiva anche l'eccedenza della sanzione amministrativa pecuniaria ragguagliata ai sensi dell'art. 135 c.p., scendendo anche al di sotto del minimo edittale⁴². Si tratta di segnali che evidenziano come un simile giudizio di proporzione presenti, per come formulato, un evidente grado di indeterminatezza, tornando alla mente le parole contenute in una nota *dissenting opinion* del Giudice Pinto de Albuquerque⁴³.

³⁴ VIGANÒ (2016b), par. 12, nonché la *dissenting opinion* del giudice Pinto de Albuquerque allegata alla citata decisione *A e B*, par. 79 ss.

³⁵ TRIPODI (2025), pp. 7 s. del dattiloscritto. Già ID. (2017), p. 1062, all'indomani della sentenza subito successiva ad *A e B*, aveva del resto intuito come, nonostante il test di connessione, potesse intravedersi una «nuova primavera» del *ne bis in idem*.

³⁶ Corte cost., 16 giugno 2022, n.149, su cui, *ex multis*, SEMINARA (2022); RECCHIA (2022); BIN (2022b); PROCACCINO (2022b); DELLA VALENTINA (2022); CARRARO (2023).

³⁷ Il riferimento è a Corte cost., 31 maggio 2016, n. 200, su cui v. per tutti le osservazioni di PULITANÒ (2017) e FERRUA (2017).

³⁸ TROISI (2025), pp. 3 ss. e 21 del dattiloscritto.

³⁹ TROISI (2025), pp. 22 ss. del dattiloscritto.

⁴⁰ Su tale meccanismo, *ex multis*, MUCCIARELLI (2018a), par. 8; TRIPODI (2022), pp. 235 ss.

⁴¹ MUCCIARELLI (2019a), par. 7.

⁴² Trib. Milano, 15 novembre 2018, n. 14767 con nota di MUCCIARELLI (2019) e MAZZACUVA (2020). Da ultimo, sottolinea l'indeterminatezza di tale giudizio GUIDI (2024), p. 517.

⁴³ Cfr. la *dissenting opinion* del giudice Pinto de Albuquerque, cit., par. 73 ss., per cui l'indice del test di connessione relativo ai cd. *offsetting mechanisms* costituirebbe un «chèque en blanc for States to do as they please». Il Giudice sottolinea l'elevatissimo grado di discrezionalità di un simile giudizio, evidenziando come, in assenza di chiare indicazioni provenienti dal legislatore, la mera «*cosmetic reference to previously imposed tax penalties may appease some less demanding consciences, but it is certainly not a predictable and verifiable legal exercise. In this context, the conditions, degree and limits of the tax penalties' impact on criminal sanctions can only be the object of pure speculation, remaining in the realm of the unknown, inner belief of the trial judges, inaccessible to the defendants*». Nella stessa direzione sembra essersi posta di recente anche la CGUE che, in relazione al doppio binario fiscale francese, ha reputato che l'art. 50 della Carta di Nizza osti a una normativa nazionale «che, in caso di cumulo di una sanzione pecuniaria e di una pena detentiva, non garantisce con *norme chiare e precise*, eventualmente quali interpretate dai giudici nazionali, che l'insieme delle sanzioni inflitte non ecceda la gravità del reato accertato» (corsivi nostri). Cfr. Corte di Giustizia UE, Sez. I, 5 maggio 2022, C-570/20, BV. In senso critico circa l'eccessiva discrezionalità di tale giudizio di proporzione, già SCOLETTA (2019b), pp. 533 ss.

Occorre inoltre sottolineare come tale sistema sia stato poi replicato anche per gli altri modelli punitivi citati. Il confezionamento del nuovo sistema di *enforcement* in materia di beni culturali si è infatti fondato su un meccanismo di scomputo simile e la recente riforma tributaria ha confermato questo *trend* legislativo⁴⁴.

Anche dal particolare angolo visuale degli enti collettivi, la “carta” della proporzione sembra giocare un ruolo decisivo, pur senza dover necessariamente passare dalle strettoie di norme simili. Il riferimento è a un noto caso deciso dalla Procura di Milano, in cui la maggiore flessibilità del procedimento 231 ha permesso ai pubblici ministeri di pronunciare direttamente un decreto di archiviazione per l'ente già sanzionato in via amministrativa per un illecito tributario⁴⁵. In motivazione, è stato infatti sottolineato come una qualsiasi sanzione *ex d.lgs.* 231/2001 sarebbe risultata sproporzionata, tenuto conto dell'avvenuta estinzione del debito con il Fisco e delle spese sostenute dalla società per l'adozione *post crimen* di un modello organizzativo.

Seguendo dunque questo *fil rouge*, è stato proposto di intervenire sull'art. 132 c.p., permettendo in via generale al giudice comune di tenere conto delle sanzioni punitive già irrogate per il medesimo fatto, così da poter derogare anche ai minimi edittali nel giudizio di commisurazione della pena o addirittura ammettere «la manovra disapplicativa *estrema*»⁴⁶. Specularmente, una disposizione simile dovrebbe essere quindi prevista all'interno della l. 689/1981, in modo da fornire tale strumento anche al giudice amministrativo nei (pur rari) casi in cui si sia formato per primo il giudicato penale.

4. La diversa tipizzazione delle fattispecie. Una possibile alternativa?

Del resto, in una materia tanto complessa, nella quale l'equilibrio tra esigenze punitive e garanzie si gioca anche sulla possibilità di modularne l'applicazione secondo la logica citata della “geometria variabile”, la valorizzazione in questo senso della dimensione sostanziale del *ne bis in idem* sembra aver già trovato particolare fortuna. È rimasto al momento in ombra invece il percorso che, in alternativa, si potrebbe valutare di intraprendere, ovvero sia quello di un intervento volto a differenziare più chiaramente il tipo legale degli illeciti soggetti a cumulo sanzionatorio in modo da fare ricadere le fattispecie in ambiti sanzionatori *ab origine* distinti.

Così, in materia di *market abuse*, è stata recentemente avanzata l'ipotesi di inserire un parametro quantitativo per il delitto di manipolazione di mercato, che funga da linea di demarcazione tra gli illeciti. In questo senso, l'idoneità della condotta a influenzare il prezzo degli strumenti finanziari dovrebbe essere valutata in relazione all'oscillazione media del loro valore in un determinato arco temporale, secondo parametri definiti dal legislatore in sede di riforma⁴⁷. Ove quindi la percentuale di variazione rispetto al prezzo medio del titolo risulti inferiore al fissato valore-soglia, sarebbe integrato il solo illecito amministrativo (naturalmente in presenza degli ulteriori elementi costitutivi), riservando così al diritto penale uno spazio autonomo conformemente al principio di sussidiarietà⁴⁸.

Allo stesso modo, in relazione all'abuso di informazioni privilegiate, è stato proposto di valorizzare quali elementi idonei a sagomare diversamente i fatti nell'ottica del principio di

⁴⁴ Su questi profili in relazione alla recente riforma tributaria, cfr. TRIPODI (2024b), pp. 18 ss.; ARDIZZONE (2024), pp. 1592 ss.

⁴⁵ Cfr. Procura Trib. Milano, decreto 9 novembre 2022, annotato da TRIPODI (2023).

⁴⁶ Così TRIPODI (2022), pp. 339 ss., che nelle pagine precedenti (pp. 305 ss.) definisce però le caratteristiche che un simile giudizio di proporzionalità “integrata” dovrebbe avere.

⁴⁷ MUCCIARELLI (2024), pp. 12 ss., che riprende un'idea già espressa in parte in Id. (2015), p. 321. *Contra* VIGANÒ (2016c), pp. 201 s., che si esprimeva in senso contrario a far dipendere la sussistenza di un reato di pericolo come la manipolazione di mercato da elementi estranei al tipo, come appunto l'entità dell'oscillazione del prezzo degli strumenti finanziari cagionata o evitata dalla condotta manipolativa o del profitto conseguito dall'agente, proponendo piuttosto di rinunciare *tout court* alla sanzione amministrativa. In diversa prospettiva si muove invece CONSULICH (2019), p. 565, che ha proposto di «basare la manipolazione su note modali della condotta *intrinsecamente ingannevoli*, sul modello degli “artifici” e “raggiri” codicistici, ovvero sulla “costrizione” delle controparti contrattuali [...], mentre l'approffittamento di condizioni di errore altrui oppure il mero silenzio sulle reali condizioni di scambio dei titoli» dovrebbero integrare la sola fattispecie amministrativa. In senso simile rispetto a quest'ultima proposta, la legislazione spagnola prevede la rilevanza penale delle condotte di manipolazione operativa al ricorrere di «violenza, minaccia, inganno o altro artificio». In assenza di tali elementi costitutivi, perché il fatto abbia rilevanza penale è invece necessario il superamento di determinati valori-soglia o che la condotta abbia un «impatto grave sull'integrità del mercato»: cfr. art. 284 *Código Penal*.

⁴⁸ Sull'attuale conformazione dell'illecito amministrativo di manipolazione di mercato, v. TRIPODI (2024a), p. 286.

offensività il dolo specifico di profitto – almeno per quanto riguarda le ipotesi di *tipping* – e l'entità o il valore degli strumenti finanziari, delimitando così una sfera di incriminazione distinta rispetto al parallelo illecito amministrativo⁴⁹. Un'altra ipotesi prospettata al fine di superare il meccanismo del doppio binario, è stata quella di riservare l'ambito di rilevanza penale alle sole condotte connotate da frode o falsificazione⁵⁰.

Per quanto riguarda invece il settore tributario, il sistema è in realtà dotato da tempo di una valvola idonea a evitare il cumulo sanzionatorio, ossia il generale principio di specialità che, ex art. 19 d.lgs. 74/2000, regola i rapporti tra illeciti amministrativi e reati⁵¹. Nonostante la sua applicazione postuli in realtà la celebrazione di due distinti procedimenti⁵², il meccanismo sarebbe in astratto idoneo a far applicare la sola sanzione penale in caso di condanna per la stessa violazione oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Nondimeno, le risalenti resistenze della giurisprudenza a dare attuazione a tale rimedio hanno spinto il legislatore della riforma nel senso sopra tratteggiato di prevedere anche per questo doppio binario una clausola che consenta la compensazione tra sanzioni, piuttosto che continuare ad affidarsi alla specialità⁵³. Di conseguenza, anche in questa materia, volendo seguire la strada della diversa tipizzazione, a essere valorizzate dovrebbero essere le soglie di punibilità dei reati tributari, chiaramente assenti nei paralleli illeciti amministrativi, e che ben potrebbero fungere da confine oltre il quale lasciare spazio al solo *enforcement* penale⁵⁴.

Si tratterà di vedere se il legislatore proseguirà nella via privilegiata sin qui del mantenimento del doppio binario cumulativo, affidando al giudice il cruciale e delicato compito di equilibrare i meccanismi punitivi in questione, all'insegna anzitutto della proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio, oppure percorrerà la diversa strada appena tratteggiata che conduce a una alternatività dei due illeciti, nel nome di una idea di coordinamento tra penale e amministrativo diversa da quella che abbiamo imparato a conoscere e una logica del *ne bis in idem* proiettata a recuperare una sua dimensione processuale che non si esaurisca nella *close connection* consegnataci da *A e B contro Norvergia*.

Bibliografia

APRILE, Ercole (2018): "Il divieto di *bis in idem* e la compatibilità con il sistema del "doppio binario sanzionatorio" in una illuminante sentenza della Corte costituzionale", *Cassazione penale*, 6, pp. 1940-1952

ARDIZZONE, Giorgio (2022): "Il "volto attuale" del *ne bis in idem* europeo nel sistema penal-tributario", *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, pp. 212-250

ARDIZZONE, Giorgio (2024): "Il D.lgs. 87/2024 e la riforma del doppio binario tributario", *Diritto penale e processo*, pp. 1590-1598

⁴⁹ V. in tal senso la proposta di GUIDI (2024), pp. 523 ss., che prende le mosse dal Considerando n. 11 e 23 della Direttiva MAD II relativi alle ipotesi in cui l'illecito debba considerarsi "grave" e ai criteri discretivi tra illecito penale e amministrativo. In senso parzialmente diverso, già MUCCIARELLI (2015), p. 320, proponeva di individuare una soglia numerica utilizzando come parametro l'entità del profitto realizzato o della perdita evitata. Una soluzione simile, come anticipato, è stata individuata dal legislatore spagnolo che per le condotte di manipolazione informativa – od operativa ma priva di connotati fraudolenti – e, in relazione all'abuso di informazioni privilegiate, di *trading* e *tuyautage* ha previsto il ricorso alla sanzione penale solamente al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) profitto realizzato o danno cagionato superiore a duecentocinquanta mila o cinquecentomila euro a seconda della fattispecie di riferimento; b) valore di strumenti finanziari utilizzati superiore a due milioni di euro; c) grave impatto sull'integrità del mercato. Nonostante dunque la pluralità di opzioni presenti nella disposizione (e i profili di indeterminazione legati al richiamo agli effetti negativi sulla «integrità del mercato»), si è effettivamente scelto di operare una distinzione netta tra i delitti e gli illeciti amministrativi. Cfr. artt. 284 e 285 *Código Penal*.

⁵⁰ BASILE (2019), p. 576, dove si intende per frode «l'impiego di artifici» e per falsificazione «la falsità di dichiarazioni o in atti». *Amplius*, Id. (2017), pp. 284 ss., in cui si sottolinea come una simile scelta sarebbe ispirata al comparto sanzionatorio antiriciclaggio, per il quale il Parlamento, in sede di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849, ha appunto scelto di circoscrivere la rilevanza penale alle sole condotte «perpetrate attraverso frode o falsificazione». Nello stesso senso, anche MUCCIARELLI (2019b), pp. 581 s.

⁵¹ Già TRIPODI (2019), p. 68 sottolineava come la specialità svolgesse proprio il ruolo di salvaguardia anche del *ne bis in idem*.

⁵² Cfr. VALLINI (2016), pp. 303 ss. in merito al funzionamento del sistema delineato dagli artt. 19, 20 e 21 d.lgs. 74/2000, su cui si sono ora innestate le innovazioni apportate dal d.lgs. 87/2024.

⁵³ *Ex multis*, cfr. Cass. pen., Sez. Un., 28 marzo 2013, n. 37424 e 37425 in relazione ai delitti di omesso versamento, ma la negazione del rapporto di specialità tra i due illeciti è ribadita più volte dalla giurisprudenza successiva anche in tema di dichiarazione infedele e indebita compensazione. Sul punto, nella prospettiva del doppio binario, v. ARDIZZONE (2022), pp. 213 s.

⁵⁴ ARDIZZONE (2025), p. 59.

- ARDIZZONE, Giorgio (2025): “Il nuovo assetto del diritto penale tributario: un’analisi del D.lgs. 14 giugno 2024, n. 87”, *Legislazione penale*, pp. 1-60
- BARON, Luca (2018): “Reati tributari e *ne bis in idem*: una prima declinazione interna del criterio della *sufficiently close connection in substance and time*”, *Giurisprudenza commerciale*, 6, pp. 907-922
- BARON, Luca (2020): “*Ne bis in idem* e giudizio di proporzione: la certezza dell’incertezza applicativa”, *Giurisprudenza commerciale*, 4, pp. 743-756
- BASILE, Enrico (2017): “Una nuova occasione (mancata) per riformare il comparto penalistico degli abusi di mercato?”, *Diritto penale contemporaneo*, 5, pp. 271-286
- BASILE, Enrico (2019): “L’*insider trading* riformato... ma non troppo: criticità e prospettive all’indomani del D.lgs. n. 107/2018”, *Le Società*, 5, pp. 570-577
- BIN, Ludovico (2020): “Anatomia del *ne bis in idem*: da principio unitario a trasformatore neutro di principi in regole”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 1, pp. 99-141
- BIN, Ludovico (2022a): *Unità e pluralità nel concorso di reati* (Torino, Giappichelli)
- BIN, Ludovico (2022b): “*Ne bis in idem* europeo vs. controllo di razionalità interno di un doppio binario sanzionatorio”, *Giurisprudenza costituzionale*, 3, pp. 1599-1608
- BRICOLA, Franco (1974): voce “Teoria generale del reato”, *Novissimo Digesto italiano*, vol. XIV, Torino, Giappichelli, pp. 7-93
- CARRARO, Luca (2023): “La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. per violazione del *ne bis in idem* in materia di diritto d’autore: la natura *ectoplasmatica* del test di *close connection*”, *Archivio penale*, pp. 1-49
- CARRARO, Luca (2024): “Tutela dei beni culturali e paesaggistici: la creazione di un (altro) doppio binario cumulativo. Considerazioni a prima lettura sulla Legge 22 gennaio 2024, n. 6”, *Archivio penale*, 2024, pp. 1-33
- CONSULICH, Federico (2018): “Il prisma del *ne bis in idem* nelle mani del giudice eurounitario”, *Diritto penale e processo*, 7, pp. 949-959
- CONSULICH, Federico (2019): “*Market manipulation* e legislazione cosmetica”, *Le Società*, 5, pp. 558-569
- D’ALESSANDRO, Francesco (2014): “Tutela dei mercati finanziari e rispetto dei diritti umani fondamentali”, *Diritto penale e processo*, pp. 614-631
- DELLA VALENTINA, Jacopo (2022): “Il paradigma del *ne bis in idem* tra proporzionalità assorbente, rinnovata concezione processuale e *overlapping protection*”, *Sistema penale*, pp. 1-30
- ESCOBAR VEAS, Javier (2023): *Ne bis in idem and Multiple Sanctioning Systems*, Berlin, Springer
- FERRUA, Paolo (2017): “La sentenza costituzionale sul caso *Eternit*: il *ne bis in idem* tra diritto vigente e diritto vivente”, *Cassazione penale*, 1, pp. 78-90
- FLICK, Giovanni Maria (2014): “Reati fiscali, principio di legalità e *ne bis in idem*: variazioni italiane su un tema europeo”, *Diritto penale contemporaneo*, pp. 1-19
- FOFFANI, Luigi (2018): “Verso un modello amministrativo di illecito e sanzione d’impresa “iper-punitivo” e fungibile alla sanzione penale?” in DONINI, Massimo, FOFFANI, Luigi (eds.): *La materia penale tra diritto nazionale ed europeo* (Torino, Giappichelli) pp. 249-258

- GAETA, Gennaro (2018): “Dove non arriva il principio: il *ne bis in idem* tra sanzioni tributarie e politica giudiziaria delle Corti superiori”, *Archivio penale*, 1, pp. 1-18
- GALANTINI, Novella (2015): “Il principio del *ne bis in idem* tra doppio processo e doppia sanzione”, *Giurisprudenza italiana*, pp. 215-223
- GALLUCCIO, Alessandra (2018): “La Grande Sezione della Corte di Giustizia si pronuncia sulle attese questioni pregiudiziali in materia di *bis in idem*”, *Diritto penale contemporaneo*, 3, pp. 286-294
- GIACONA, Ignazio (2022): *Concorso apparente di reati e istanze di ne bis in idem sostanziale* (Torino, Giappichelli)
- GUIDI, Dario (2024): *Abuso di informazioni privilegiate. Modelli di configurazione dell'illecito e prospettive evolutive* (Torino, Giappichelli)
- MADIA, Nicola, (2019): “*Ne bis in idem* europeo: la definitiva emersione della sua efficacia anche sostanziale in materia di pluralità di sanzioni e proporzionalità della pena”, *Cassazione penale*, pp. 662-684
- MADIA, Nicola (2020): *Ne bis in idem europeo e giustizia penale* (Padova, Cedam)
- MANACORDA, Stefano (2022): “Materia penale”, in PIERGALLINI, Carlo, MANNOZZI, Grazia, SOTIS, Carlo, PERINI, Chiara, SCOLETTA, Marco, CONSULICH, Federico (eds.), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero* (Milano, Giuffrè), pp. 1669-1682
- MANES, Vittorio (2017): “Profili e confini dell'illecito para-penale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 988-1007
- MASERA, Luca (2018): *La nozione costituzionale di materia penale* (Torino, Giappichelli)
- MASERA, Luca (2022): “La Corte costituzionale ritiene che le sanzioni amministrative previste per i consumatori di stupefacenti abbiano finalità preventiva e non punitiva”, *Sistema penale*, 14.7.2022
- MASERA, Luca (2023): Ancora la Corte costituzionale sulla nozione di *matière pénale*, rispetto ad un'ipotesi di revoca delle prestazioni sociali, *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 2722 ss.
- MASERA, Luca (2025): “I criteri Engel alla prova della prassi interna. La necessità di maggiore chiarezza sistematica nell'elaborazione della nozione costituzionale di *matière pénale*”, in questa sezione.
- MAZZACUVA, Francesco (2017): *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico* (Torino, Giappichelli)
- MAZZACUVA, Francesco (2020): “Il *ne bis in idem* dimezzato: tra valorizzazione delle istanze di proporzione della sanzione e smarrimento della dimensione processuale”, *Giurisprudenza commerciale*, pp. 940-951
- MUCCIARELLI, Francesco (2015): “La nuova disciplina euorunitaria sul *market abuse*: tra obblighi di incriminazione e *ne bis in idem*”, *Diritto penale contemporaneo*, 4, pp. 295-324
- MUCCIARELLI, Francesco (2018a): “Gli abusi di mercato riformati e le persistenti criticità di una tormentata disciplina”, *Diritto penale contemporaneo*, pp. 1-22
- MUCCIARELLI, Francesco (2018b): “Illecito penale, illecito amministrativo e *ne bis in idem*: la Corte di cassazione e i criteri di stretta connessione e di proporzionalità”, www.dirittopenalecontemporaneo.it

MUCCIARELLI, Francesco (2019a): “Doppio binario sanzionatorio degli abusi di mercato e *ne bis in idem*: prime ricadute pratiche dopo le sentenze della CGUE e la (parziale) riforma domestica”, *www.dirittocontemporaneo.it*

MUCCIARELLI, Francesco (2019b): “Gli illeciti amministrativi degli artt. 187-bis, 187-ter e 187-ter.1 TUF dopo la riforma all’insegna della tecnica del rinvio”, *Le Società*, 5, pp. 578-589

MUCCIARELLI, Francesco (2024): “Materialità e offensività dell’alterazione, investitore ragionevole e giudizi nella manipolazione di mercato”, *Sistema penale*, pp. 1-76

NUVOLONE, Pietro (1968): “Depenalizzazione apparente e norme penali sostanziali”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 60 ss.

PAGELLA, Cecilia (2019): “L’inafferrabile concetto di connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta: la Cassazione ancora su *ne bis in idem* e *insider trading*”, *www.sistemapenale.it*

PALAZZO, Francesco (2018): “Il limite della political question fra Corte costituzionale e Corti europee. Che cosa è “sostanzialmente penale”?” in DONINI, Massimo, FOFANI, Luigi (eds.): *La materia penale tra diritto nazionale ed europeo* (Torino, Giappichelli), pp. 7-21

PALIERO, Carlo Enrico (1985): “Materia penale” e illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: una questione classica e una svolta radicale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 894-928

PALIERO, Carlo Enrico, TRAVI, Aldo (1989): “voce: Sanzioni amministrative”, *Enciclopedia del Diritto*, Vol. XXXVI (Milano, Giuffrè)

PALIERO, Carlo Enrico (1993): “La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, pp. 1021

PROCACCINO, Angela (2022a): “*I bis in idem tra diritti individuali e discrezionalità dell’apparato*”, (Padova, Cedam)

PROCACCINO, Angela (2022 b): “Illegittimità dell’art. 649 c.p.p. e doppio binario punitivo per il diritto d’autore. La spinta gentile e i *caveat*”, *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 1590-1599

PULITANÒ, Domenico (2017): “La Corte costituzionale sul *ne bis in idem*”, *Cassazione penale*, 1, pp. 70-78

RANALDI, Gianrico e GAITO, Federico (2017): “Introduzione allo studio dei rapporti tra *ne bis in idem* sostanziale e processuale”, *Archivio penale*, 1, pp. 1-26

RECCHIA, Nicola (2022): “L’ennesima stagione del *ne bis in idem* nel costituzionalismo multilivello: la riaffermazione del suo *ubi consistam* processuale contro ogni riduzionismo sostanziale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1676-1706

RUGGIERO, Rosa Anna (2022): *Proscioglimento e ne bis in idem nel doppio binario sanzionatorio*, Torino, Giappichelli

SCOLETTA, Marco (2019a): “Legittimità in astratto e illegittimità in concreto del doppio binario punitivo in materia tributaria al cospetto del *ne bis in idem* europeo”, *Giurisprudenza costituzionale*, 5, pp. 2649-2660

SCOLETTA, Marco (2019b): “Abusi di mercato e *ne bis in idem*: il doppio binario (e la legalità della pena) alla mercé degli interpreti”, *Le Società*, pp. 533-546

- SCOLETTA, Marco (2023): *Idem crimen* (Torino, Giappichelli)
- SCOLETTA, Marco (2024): “Il doppio binario sanzionatorio alla luce del vincolo europeo del *ne bis in idem*”, in Consulich, Federico (ed.): *I reati in materia bancaria e finanziaria, Trattato teorico pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero, M. Pelissero (Torino, Giappichelli), pp. 299-326
- SEMINARA, Sergio (2022): “Il divieto di *bis in idem*: un istituto inquieto”, *Diritto penale e processo*, 11, pp. 1381-1397
- SILVA, Chiara (2018): *Sistema punitivo e concorso apparente di illeciti* (Torino, Giappichelli)
- TRIPODI, Andrea Francesco (2014): “Uno più uno (a Strasburgo) fa due: l’Italia condannata per violazione del *ne bis in idem* in tema di manipolazione di mercato”, *www.dirittopenalecontemporaneo.it*
- TRIPODI, Andrea Francesco (2017): “Cumuli punitivi, *ne bis in idem* e proporzionalità”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 1047-1086
- TRIPODI, Andrea Francesco (2018a): “Il nuovo volto del *ne bis in idem* convenzionale agli occhi del giudice delle leggi. Riflessi sul doppio binario sanzionatorio in materia fiscale”, *Giurisprudenza Costituzionale*, 2, pp. 530-539
- TRIPODI, Andrea Francesco (2018b): “*Ne bis in idem* e sanzioni tributarie: la Corte di Cassazione “sfronda” il test della *sufficiently close connection in substance and time*”, *Diritto penale contemporaneo*, 3, pp. 270-278
- TRIPODI, Andrea Francesco (2022): *Ne bis in idem europeo e doppi binari punitivi. Profili di sostenibilità del cumulo sanzionatorio nel quadro dell’ordinamento multilivello* (Torino, Giappichelli)
- TRIPODI, Andrea Francesco (2023): “Archiviazione 231 per *ne bis in idem*. Quando la disciplina della responsabilità da reato degli enti “incrocia” la garanzia europea”, *Cassazione penale*, 2023, pp. 981-996
- TRIPODI, Andrea Francesco (2024a): “Gli illeciti amministrativi in tema di abusi di mercato” in Consulich, Federico (ed.): *I reati in materia bancaria e finanziaria, Trattato teorico pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero, M. Pelissero (Torino, Giappichelli), pp. 275-298
- TRIPODI, Andrea Francesco (2024b): “Prime osservazioni sulla riforma fiscale nella prospettiva del *ne bis in idem* europeo”, *disCrimen*, 2.10.2024, pp.1-29
- TRIPODI, Andrea Francesco (2025): “Doppio binario sanzionatorio: lunga vita o destino segnato?”, in questa sezione.
- TROISI, Paolo (2025): “I doppi binari punitivi nel prisma del *ne bis in idem* processuale”, in questa sezione.
- VALLINI, Antonio (2016): “Sanzioni amministrative per violazioni penalmente rilevanti” in GIOVANNINI, Alessandro, DI MARTINO, Alberto, MARZADURI, Enrico (eds.), *Trattato di diritto sanzionatorio tributario* (Milano, Giuffrè), pp. 303-311
- VIGANÒ, Francesco (2014): “Doppio binario sanzionatorio e *ne bis in idem*: verso una diretta applicazione dell’art. 50 della Carta?”, *Diritto penale contemporaneo*, 3, pp. 219-238
- VIGANÒ, Francesco (2016a): “Omesso versamento di IVA e diretta applicazione delle norme europee in materia di *ne bis in idem*?”, *www.dirittopenalecontemporaneo.it*.

VIGANÒ, Francesco (2016b): “La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio”, *www.dirittopenalecontemporaneo.it*

VIGANÒ, Francesco (2017): “Il *nullum crimen* conteso: legalità ‘costituzionale’ vs. legalità ‘convenzionale’?”, *Diritto penale contemporaneo*, pp. 1-29

VIGANÒ, Francesco (2020): “Garanzie penalistiche e sanzioni amministrative”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1776-1819

VISCONTI, Arianna (2023): *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale* (Torino, Giappichelli)

VISCONTI, Arianna (2024): “La riforma (della riforma) del danneggiamento di beni culturali, tra incoerenze criminologiche e dubbi di costituzionalità”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, pp. 86-121



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>